La diffusione del processo romano-canonico in Europa

Il *Liber Belial* tra fonti giuridiche canonistiche e romanistiche[1]

Stefano Vinci

Among the so-called "trial stories" (Satan processes), diffused in the Middle Age to explain the rules of procedural law, the "Liber Belial", also known as "Consolatio peccatorum", was one of the most translated and printed books in Europe between the fifteenth and sixteenth centuries. It was written in 1382 by Jacopo da Teramo (1349–1417) who imagined that the devils decided to bring legal action against the dispossession by Jesus Christ, when he descended into the Hell to free the patriarchs' soul after the Resurrection. The "Consolatio peccatorum" presents interesting juridical content. Suffice it to say that out of a total 844 citations, 249 references (almost a third) relate to Canon Law sources (Decretum Gratiani, Liber extra of Gregory IX, Liber Sextus of Boniface VIII, and the Constitutiones Clementinae of Clement V) and Roman law (Justinian's Codex, Digesta, Istitutiones and Authenticum).

1. Un fortunato vademecum sulla procedura civile

Il presente contributo costituisce una sintesi di alcuni risultati della ricerca di gruppo condotta sulla *Consolatio peccatorum* o *Processus Belial* scritta da Giacomo Palladino *alias* Jacopo da Teramo (1349–1419)[2] dalla cattedra di Storia del Diritto Italiano della II Facoltà di Giuris-

[1] Questo articolo costituisce in gran parte il frutto della ricerca svolta durante il mio soggiorno presso il Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno.

[2] Cf. Stintintzing, Geschichte der populären Literatur des römischkanonischen Rechts in Deutshland, 271–279; Crugnola, Belial o Consolatio Peccatorum di Giacomo Paladini; Neugass, Studien zur Deutchen Kunstgeschichte, 5–18; Salmon, Belial; Heubach, Der Belial; Hagemann, Der Processus Belial; Palma, Storia della città e diocesi di Teramo, V, 97; Ott, Rechtspraxis und Heilsgeschichte; Cardelle de Hartmann, Die "Processus Satanae" und die Tradition der Satansprozesse, 417–430; Müller, Belial, 519–520; Shoemaker, The Devil, 567–586.

prudenza di Bari – sede di Taranto, coordinata dal Prof. Francesco Mastroberti[3], avviata dalla lettura dell'edizione francese a stampa tradotta da Pierre Farget e pubblicata presso Mathis Husz (Lyon) nel 1487 e proseguita con l'individuazione e la comparazione delle principali edizioni europee, in particolare di quelle italiane[4]. La prospettiva della ricerca è stata quella di condurre uno studio storico-giuridico volto a ricostruire, attraverso l'opera del Palladino il processo romano-canonico praticato nei Tribunali tra i secoli XIII e XVI[5], le sue fonti e le differenze nelle diverse aree europee[6].

Il *Liber Belial* si colloca fra le numerose opere a stampa e manoscritte diffuse in Europa nei secoli XIV e XVI aventi ad oggetto trattati in materia processuale come il fortunato *Speculum Iudiciale* di Guglielmo Durante[7] oppure i processi farsa come *Satan contra Mariam* attribuito a Bartolo da Sassoferrato[8] che avevano lo scopo di spiegare nel dettaglio il sistema processuale a servizio della pratica. Come ha ben individuato da Carmen Cadelle de Hartmann, nei 'Satanprozesse' – «eine Gruppe von Texten, die zwischen dem zwölften und dem sechzehnten Jahrhundert in verschieden europäische Sprachen entstanden sind»[9] – viene

---

3 Mastroberti, ll Liber Belial; Id., The Liber Belial. E' in preparazione il volume collettaneo che offre un'indagine sulla diffusione del Belial in Italia, la pubblicazione dell'inedito in volgare italiano e un quadro puntuale delle citazioni giuridiche presenti nel testo con rappresentazioni grafiche dei rapporti tra le fonti giuridiche canonistiche e civilistiche utilizzate dall'autore.

4 Per quanto riguarda le edizioni italiane Pepe, Il Belial volgare, ha individuato quattro manoscritti conservati in Italia di cui due in lingua tedesca e due in lingua latina: uno copiato al Laterano, datato intorno alla metà del sec. XV, e l'altro conservato presso la biblioteca Ambrosiana di Milano, anch'esso della metà del secolo XV.

5 Cf. Cappelletti, Processo e ideologie; Salvioli, Storia della procedura civile e criminale; Colli, L'apografo dello "Speculum iudiciale" di Guillame Durand; Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna; Maffei, Dal reato alla sentenza.

6 Tale lavoro comparativo, effettuato sulla base degli spunti e suggerimenti offerti dalla storiografia tedesca, è volto a mettere in rilievo: a) il carattere giuridico del testo di Palladino e la sua collocazione nella letteratura processualistica medievale e b) le differenze tra le varie edizioni europee al fine di individuare le (eventuali) difformità del processo romano-canonico nelle diverse aree di influenza del *Liber Belial.* Mastroberti, Il Liber Belial, 329.

7 Oltre allo *Speculum iudiciale* di Gugliemo Durante pubblicato tra il 1271 e il 1276 che contò oltre 40 riedizioni fino a quella di Lione del 1690, ebbero fortuna anche la *Pratica libellandi seu pratica aurea* di Petrus Jacobi che ebbe ben 9 edizioni tra il 1473 e il 1575; *Pratica aurea o Pratica papiensis* di Johannis Petrus de Ferrariis, edita per la prima volta a Venezia nel 1473 e ristampata a Lione, Colonia e Milano fino al 1585; *Aurea iudiciaria pratica* di Lanfrancus de Oriano, edita a Lione nel 1521 con successive 6 ristampe fino al 1587; *Tractatus de ordine iudiciario vulgo Speculum aureum et lumen advocatorum* di Roberto Maranta edito a Lione nel 1544 con numerose ristampe anche a Venezia, Francoforte e Colonia fino al 1650.

8 Bartolo da Sassoferrato scrisse più di un'opera di questo genere: ricordo il *Tractatus procuratoris sub nomine dyaboli editus* (Venezia 1478); il *Processus Satanae* in tre edizioni (*Processus contemplativus quaestionis ventilatae coram D. n. Jesu Cristo*, o *Processus Sathanae contra genus humanum*, o *Processus iudiciarius inter Mariam et Diabolum*) che ebbe numerose edizioni dal 1473 e che nel 1611 prese il titolo di *Processus iocoserius*.

9 Cardelle de Hartmann, Die "Processus Satanae" und die Tradition der Satansprozesse, 417. L'autrice ha individuato numerosi processi farsa tra i secoli XII e XVI: *Conflictus inter Deum et Diabolum* (XII secolo); *Processus Satanae* (Mascharon-Fassung), Jakob van Maerlant, *Boek van Merline* (Maskeron-Episode), *Dialogus lucis et tenebrarum* (XIII secolo); Guido de Collemedio, *Processus Satanae* (Advocacia-Fassung), Jean de Justice, *L'Advocacie Nostre-Dame ou la Viergie Marie plaidant contre le diable*, *Mystère de l'Advocacie Nostre-*

inscenato un giudizio: «der Teufel kommt vor das himmlische Gerich und reicht eine Klage ein, denn er will sein ihm entwendetes Eigentum, nämlich die Menschheit, zurückhaben. Im Prozess steht vor ihm ein Anwalt der Menschheit, dem es gelingt, die Ansprüche des teufels abzuwenden»[10].

Tra questi ultimi il processo *ioco serius* del Palladino – in cui l'autore descriveva una immaginaria causa giudiziaria promossa dai diavoli contro la spoliazione subita da parte di Gesù il quale, disceso agli inferi dopo la Resurrezione, aveva liberato le anime dei Patriarchi[11] – ebbe una massiccia diffusione in tutta Europa a partire dal XV secolo con numerose traduzioni (tra manoscritti[12] ed edizioni a stampa[13] oggi individuati solo parzialmente nella loro completezza) che superarono anche i confini della Manica[14]. Scrive Jörg Müller: «Durch diese Art ist der B. im lit. Genre der Teufelsprozesse wohl einer der efolgreichsten, was sowol die hss. Überlieferung, als auch die rasche Aufnahme in frühe Drucke und etliche Übersetzungen (u.a. dt., franz., engl., dän., ung.) bezeugen»[15]. Il successo dell'opera trova giustificazione nel fatto che il *Liber Belial* costituiva un vero e proprio *vademecum* di facile lettura e consultazione sulla procedura civile che si presentava «dotta, scritta, di diritto stretto, solenne e lunga»[16], con una forte frammistione tra fonti giustinianee e disposizioni pontificie[17] e che richiedeva,

---

Dame, Stricker, *Processus Luciferi* (deutsch), Otto der Rasp, *Die Ansprach des Tewffels gegen unsern Herren*, Jacobus de Theramo, *Belial* (XIV secolo); *Processus Satanae* (Bartolo-Fassung), Georg Alt, *Ein nützlicher gerichteshandel vor got dem almechtigen unsern herren durch die gloriwidigsten Jungfrawen Maria*, Deutscher *Belial* (zwei Übersetzungen), *Le Proces Belial a l'encontre de Jhesus* (XV secolo); Ulrich Tenngler, *Ain kurtz gedichter process verteutscher, Aucto de acusaciòn contra el género humano*, Sebastian Wild, *Ein schöne Tragedj wie Belial ein Recht mit Christus anfecht, Jacob Ayrer d.j., Historischer Processus iuris* (XVI secolo).

[10] Cardelle de Hartmann, Die "Processus Satanae" und die Tradition der Satansprozesse, 419: «Das bekannteste Werk aus dieser Gruppe ist zweifelsohne der zahlreich überlieferte Belial des Jacobus de Theramo. Die Monographie Norbert Otts zu den deutschen Übersetzungen, die einzige eingehende Untersuchung zu einem Satanprozess, hat entscheidend zu seiner Bekannheit beigetragen».

[11] Müller, Belial, 519: «Belial oder Beliar ist ein Angehöriger der Finsternis, ein Teufel (2. Kor 6, 15), nach apokrypher Überlieferung ein Anführer der Dämonen, gar der Antichrist. In dieser Rolle wird er der Kläger gegen Jesus in einer umfangreichen Lehrschrift zum röm.-kann. Prozess».

[12] Riguardo ai manoscritti è possibile fare riferimento all'inventario compilato da «Handschriftencensus» che, sotto la voce «Jacobus de Theramo: Belial», indica novantanove manoscritti custoditi principalmente nelle biblioteche tedesche ma anche a Oxford, Boston, Parigi, Londra, Budapest, Cambdrige, Bruxelles. Cf. http://www.handschriftencensus.de/werke/835.

[13] Per le edizioni a stampa il catalogo più attendibile è quello degli incunaboli della *British Library* (attualmente *on line* al sito http://istc.bl.uk/search/search.html) che alla voce «Belial» richiama 38 edizioni a stampa tra il 1464 e il 1500.

[14] Scrive Hagemann, Der processus Belial, 57: «Der Belial, an Papst Urban VI gerichtet, ist ursprünglich in lateinscher Sprache gehalten; doch er hat, mit wachsender Verbreitung, schon früh Übersetzungen in andere Sprachen, so auch in die deutsche, erfahren. Ein ungenannter Gelehrter, der im Jahre 1611 den Belial wieder in der Originalsprache herausgab, behauptet gar, es lägen Übersetzungendieses Werkes ins Deutsche, Französische, Italienische, Spanische, Englische, Flämische, Dänische, Polnische und Ungarische vor». L'anonimo autore dovrebbe essere Jacob Ayer. Cf. Verfasserlexikon, 190-1; Neue Deutsche Biografie, 473; Müller-Lobeda, Jacob Ayrer der Jüngere, 407.

[15] Müller, Belial, 519.

[16] Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna, 34.

[17] Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, 154–5: «A questo rito giudiziario spetta veramente il nome di processo romano-canonico: romano per una parziale terminologia, pei richiami alle fonti

quindi, di essere «volgarizzata»[18]. Scrive Carmen Cardelle de Hartmann: «Aber das ganze didaktische Potential des 'Processus' hat erst Jacobus von Theramo in seinem Belial ausgeschöpft. Dort wird ganz genau ein Verfahren dargelegt, alle Urkunden werdenangeführt, so dass der Belial als Lehrbuch desVerfahrensrechts eingesetz werden konnte, ein geradezu unterhaltsames Lehrbuch für ein augesprochen trockenes Fach»[19]. Il cospicuo compendio di citazioni giuridiche fornito dal Palladino nell'ottica di accompagnare il lettore nei «piccoli passi o termini minuziosamente e formalisticamente predeterminati» del rito c.d. romano-canonico[20], costituisce indubbiamente una delle ragioni del successo dell'opera[21].

Ma quali erano le norme di riferimento suggerite dall'autore e soprattutto quali le fonti principali richiamate? Per rispondere a queste domande si è ritenuto opportuno procedere ad una suddivisione per categorie delle citazioni giuridiche utilizzate nel *Beliale volgare* italiano[22] posto a confronto con altre edizioni quali il testo francese a stampa tradotto da Pierre Farget e l'edizione tedesca di Bamberga stampata dal tipografo Albrecht Pfister nel 1464 che risulta essere la prima pubblicata in Germania e la più antica edizione a stampa rinvenuta in Europa[23].

Una prima divisione tra le 249 note giuridiche[24] del *Liber Belial* – quasi un terzo rispetto al numero totale di 844 note comprensive di quelle teologiche – è possibile tra "note semplici",

giustinianee da cui dal sec. XII in avanti furono desunti i concetti fondamentali: canonico per le notevoli innovazioni provenienti da disposizioni pontificie, tanto che non vi è punto ove non si abbia a ricordare qualche canone che fece testo anche nei tribunali laici».

[18] Ivi, 153.

[19] Cardelle de Hartmann, Die "Processus Satanae" und die Tradition der Satansprozesse, 426.

[20] Cappelletti, Processo e ideologie, 307–8: «[…] nell'ordinario processo italiano-canonico e comune tornarono […] in auge, in maniera assai più esasperata ancora che nel processo giustinianeo, gli opposti principii della scrittura, della diluizione del processo in numerosissime tappe e fasi, della mediatezza, della prova legale ecc. […] Ognuno intende, pertanto, quale profondo rinnovamento e miglioramento abbia rappresentato, di fronte ad un sistema siffatto, alle sue arbitrarietà ed ai suoi pregiudizi, quella della prova legale, e in generale il sistema processuale romano-canonico e comune. In esso tutto era, o si cercava per lo meno che fosse, razionalmente ordinato e previsto, in maniera rigorosa e quasi meccanica».

[21] Müller, Belial, 520: «Ausdrücklich wird als Zweck in der dt. Vorende zur Übersetzung betont, man solle daraus lernen, wie ein Verfahern vor dem kirchl. Gericht zu führen sei. Als Teil der sog. "populären Lit." für den "halbgebildeten Laien" erweist sich der B. gerade durch die Übersetzung als wichtiger Teil der Rezeption».

[22] Si tratta dell'edizione in volgare italiano intitolata *Beliale volgare intitolato Consolatione de peccatori, quale narra la quistione in forma di lite mossa al nostro signor messer Giesu Christo dal Dimonio infernale*, Venezia 1544.

[23] I risultati della comparazione svolta hanno consentito di formulare l'ipotesi secondo cui l'originaria struttura dell'opera non è stata stravolta nel corso del tempo. Ciò non significa che non vi siano, fra le diverse versioni, differenze talvolta anche significative. Questa circostanza testimonia piuttosto che il testo non sia stato recepito in maniera acritica e passiva, ma sia stato oggetto di interventi finalizzati ad ottimizzare l'utilizzo nei diversi luoghi e tempi di pubblicazione. Tale discorso vale sia per l'opera nel suo complesso sia per quel che riguarda le citazioni giuridiche: riguardo a quest'ultimo aspetto nella versione tedesca, per esempio, si registra l'omissione di una quantità significativa di riferimenti normativi per lo più attinenti al rapporto fra delitto e pena.

[24] Con l'espressione "note" intendo indicare ciascuna annotazione (o "stringa") di riferimento posta ad esplicazione di un passo del testo volgare (quindi singola – contenente un'unica citazione o multipla,

costituite da un unico riferimento ad una sola fonte dottrinaria o normativa (canonistica o romanistica) e "note complesse", costituite da più riferimenti a fonti dottrinarie e normative oppure tra fonti normative canonistiche e romanistiche. Ciò a dimostrazione dell'intento da parte dell'autore di fornire al lettore un quanto più possibile completo quadro giuridico di riferimento che potesse offrire indicazioni ed istruzioni soddisfacenti e complementari fra loro.

Nelle 249 note giuridiche del BV troviamo 121 citazioni singole[25] e 128 citazioni complesse[26].

Sulla base di questa classificazione si è proceduto ad operare una ulteriore suddivisione in tre gruppi:

a) Citazioni semplici (una citazione di un passo di una fonte):
   - Dottrinarie canonistiche
   - Normative canonistiche
   - Normative romanistiche
b) Citazioni complesse (più citazioni di più passi di fonti dottrinarie, normative canonistiche o normative romanistiche)
   - Dottrinarie canonistiche
   - Normative canonistiche
   - Normative romanistiche
c) Citazioni complesse miste (più citazioni di più passi di fonti dottrinarie e normative)
   - Dottrinarie (canonistiche e civilistiche) e normative (canonistiche)
   - Normative canonistiche e romanistiche

contenente più passi della stessa fonte o di fonti diverse). Se si contano tutte le citazioni (cumulate in una stessa nota che può contenere, ad esempio, anche più frammenti del *Digesto* o capitoli del *Liber Extra*) esse ammontano a 462 (contando anche l'unica citazione dello *Speculum Iudiciale*, che possiamo accorpare al gruppo delle citazioni dottrinarie).

25 Riferimenti ad un unico passo di una sola fonte si trovano nelle note nn. 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 116, 118, 122, 123, 124, 127, 128, 131, 133, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 152, 154, 158, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 187, 188, 189, 190, 193, 197, 201, 206, 208, 209, 210, 212, 214, 215, 219, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249. Per facilitare il richiamo al testo della versione volgare e all'elenco delle citazioni riportate in appendice, ho utilizzato il numero progressivo delle note.

26 Le citazioni multiple si trovano nelle note nn. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 78, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 108, 109, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 125, 126, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 145, 147, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 181, 182, 183, 184, 186, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 211, 213, 216, 217, 218, 220, 221, 224, 228, 233, 239, 240, 247.

2. Primo gruppo: citazioni semplici

Ben 121 sono le citazioni semplici che compaiono in BV. Tra queste 53 rimandano al *Liber Extra*[27], 34 al *Decretum* di Graziano[28], 13 al *Liber Sextus*[29], 6 al *Codex* di Giustiniano[30], 3 alle *Clementinae*[31], 3 al *Digesto*[32], 3 all'*Authenticum*[33], 3 alla glossa al *Liber Extra*[34] e 3 alla Glossa alle *Clementinae*[35]. Da questo rapido riepilogo numerico si coglie immediatamente la preponderanza – per questo gruppo di fonti, ma l'impressione va generalizzata – delle fonti normative canonistiche sulle altre fonti, ed in particolare l'assoluto predominio delle citazioni del *Liber Extra*[36].

Sono soltanto 6 le citazioni semplici di fonti dottrinarie. Si tratta di glosse esclusivamente a compilazioni canoniche, senza nessun richiamo ad opere che potremmo definire dottrinarie civilistiche, come lo *Speculum Iudiciale* di Guglielmo Durante, che – come vedremo – compare un'unica volta citato insieme ad altre fonti normative canonistiche. In questo gruppo abbiamo 3 note semplici che richiamano la glossa ordinaria di Bernardo da Parma al *Liber Extra*[37] ed altre 3 che richiamano la glossa ordinaria di Giovanni d'Andrea alle *Costitutiones Clementinae*[38]. Si veda ad esempio la nota n. 6 del *Beliale Volgare*[39] (secondo la nostra numerazione delle citazioni): inserita nel capitolo III con riferimento al «rescritto della delegatione» con il quale Dio nomina giudice competente della causa Re Salomone, si legge: «Come si nota nel ditto §. In la glosa. Olim». Prima di tutto il «ditto §» a cui l'autore rimanda

---

[27] Note n. 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 43, 48, 49, 52, 57, 59, 63, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 89, 95, 96, 99, 104, 107, 111, 123, 124, 127, 131, 133, 139, 148, 149, 152, 167, 171, 173, 175, 185, 188, 189, 190, 197, 201, 206, 226, 227, 235, 238. Tra queste, le note 6, 44 e 86 rimandano alla glossa del passo di riferimento.

[28] Note n. 30, 38, 45, 64, 73, 92, 105, 116, 122, 128, 154, 158, 169, 176, 177, 180, 209, 210, 212, 219, 222, 225, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246.

[29] Note n. 5, 21, 47, 61, 77, 110, 142, 179, 187, 208, 215, 248 e 249.

[30] Note n. 72, 106, 144, 146, 178, 232.

[31] Note n. 83, 193, 223.

[32] Note n. 69, 94, 214

[33] Note n. 66, 100, 118.

[34] Note n. 6, 44, 86.

[35] Note 58, 91, 113.

[36] Tale considerazione risulta condivisa dal Müller, Belial, 520, il qualer ha osservato che «die Allegationen verweisen konkret auf die *sedes materiae* in Liber Extra und Sextus».

[37] La Glossa ordinaria al *Liber extra* è stata composta da Bernardo da Parma (da Bottone), nella sua prima redazione nel 1241 e nella sua forma definitiva nel 1263. Ques'apparato è stato stampato spesso nelle edizioni glossate del Liber extra, insieme con le addizioni aggiunte fino all'anno 1271 e quasi sempre anche con i casus dello stesso Bernardo. Le Decretali di Gregorio IX sono state glossate da molti autori anche dopo la glossa ordinaria. Sull'argomento Ourliac, Bernard de Parme ou de Botone, 781–2; Kuttner-Smalley, The Glossa Ordinaria to the Gregorian decretals, 97–105; Kuttner, Notes on the Glossa ordinaria of Bernard of Parma, 86–93; Erdö, Storia della scienza del diritto canonico, 90.

[38] La glossa di Giovanni d'Andrea è del 1322, cioè poco dopo la promulgazione della collezione stessa da parte di Giovanni XXII il 25 ottobre 1317. Nelle edizioni stampate di questa Glossa ordinaria si trovano diverse addizioni provenienti dalla *Lectura* di Francesco Zabarella. Sull'argomento Erdö, Storia della scienza del diritto canonico, 92.

[39] Questa nota è pressocchè identica nelle altre edizioni confrontate, fatta eccezione per quella francese nella quale risulta mancare.

per l'individuazione del titolo del *Liber Extra* (che, come già detto, deve intendersi la fonte di riferimento quando non vi sono altre indicazioni identificative del corpo normativo) corrisponde al libro I, titolo III «de rescriptis», ricavabile dalla nota precedente in cui è richiamato il titolo omonimo del *Liber Sextus*[40]. In questo titolo, il capitolo XXV si apre con le parole «Olim ex literis»[41], a cui corrisponde la glossa con lo stesso *incipit*[42].

Sono invece 103 le citazioni semplici di fonti normative canonistiche che assumono assoluta preponderanza numerica rispetto a tutte le altre, con prevalenza dei richiami al *Liber extra*, citato ben 53 volte. La importanza per l'autore di quest'ultima fonte si evince non solo dalla ricorrenza nelle note, ma anche dal fatto che – come visto nel paragrafo introduttivo – non risulta utilizzata nessuna abbreviazione per individuare l'opera.

Solo 12 sono invece le citazioni semplici romanistiche, suddivise tra *Authenticum*, *Digesto* e *Codex* che costituisce il testo maggiormente richiamato.

3. Secondo gruppo: citazioni complesse

A questo folto gruppo, appartengono ben 84 note[43], che combinano più citazioni della stessa fonte o di fonti diverse: tra queste soltanto una abbina due fonti dottrinarie canonistiche, 80 rimandano a passi diversi di fonti normative canonistiche e 3 a passi diversi di fonti normative romanistiche.

Tra le poche note dottrinarie, 12 in totale tra semplici e complesse, soltanto una richiama nella stessa citazione due glosse di due fonti canonistiche. Si tratta della nota n. 103 composta di due parti: la prima (*Come si nota nella glosa nel cap. Impetrandis de iuramento calumniae*) rimanda alla glossa ordinaria al *Liber Extra*, libro II, titolo VII *de iuramento calumniae*, capitolo III *in perpectrandis*[44]; la seconda (*Et in quel medesimo tito. capit. penulti. lib. vi. ne la*

[40] Nota n. 5: «Come si nota de rescriptis. Statutum. paragrapho. Cum autem. Libro vi».

[41] X 1.3.25: «Quando in rescripto plura narrantur, diversos effectus operantia, non sufficit impetranti alterum solum probare, ad utrumque effectum consequendum [...]».

[42] Glossa: «[*Olim* ex literis] Dividit primo ponitur consultat io secondo responsio ibi [...]».

[43] Note n. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 50, 51, 56, 60, 62, 65, 67, 71, 84, 85, 87, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 109, 114, 115, 117, 121, 125, 126, 129, 130, 132, 134, 135, 138, 140, 141, 143, 147, 150, 151, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 172, 174, 181, 182, 186, 192, 194, 198, 199, 202, 204, 207, 211, 218, 220, 221, 224, 228, 240.

[44] Gl. ad X 2.7.3: «*In pertractandis*.] Iurari potest de calumnia principales, & p oeconomos causam notam habentes. Et nō recipit divisionem congruam. Abbas Siculus. *Casus.* Quaerebat utrum in causis tractandis iuramentūcalumniae indifferenter sit praestandum, & a quacumque persona? Respondet q non passim ´pstandum est tale iuramentum, sed considerari debet qualitas causae & principalium psonatum:q´nq; praestatur per principales psonas:q´nq; per syndicos, qui in aiam suam iurare debent. No q principalis d´ns causae,& non procurator, de calumnia iurat: syndicus vero in animam suam».

glosa) richiama la glossa ordinaria di Giovanni d'Andrea al *Liber Sextus*[45], libro II, titolo IV *de iuramento calumniae*, capitolo II che si apre con le parole *In appellationis causa*[46].

Tra le 80 citazioni a fonti normative canonistiche, 26 richiamano più decretali del *Liber Extra*[47]; 6 più canoni del *Decretum*[48]; 1 più costituzioni del *Liber Sextus*[49]; mentre 22 abbinano insieme il *Liber Extra* e il *Decretum* di Graziano[50]; 12 il *Liber Extra* e il *Liber Sextus*[51], 5 il *Decretum* e il *Liber Sextus*[52]; 3 il *Liber Extra*, il *Decretum* e il *Liber Sextus*[53]; 2 il *Liber Extra* e le *Clementinae*[54], 1 il *Liber Extra*, le *Clementinae* e il *Liber Sextus*[55]; 1 il *Liber Sextus* e le *Clementinae*[56] e 1 il *Decretum* e le *Clementinae*[57].

Un esempio di citazione multipla della stessa fonte si rinviene nella nota 14 «*come si nota, de probationibus. Quoniam igitur, e de appellationibus. cum pati*», posta in calce al brevissimo capitolo VII in cui è descritta la «Relatione per lo nuncio fatta secondo la commissione data à lui». Questa richiama due decretali del *Liber Extra*[58]: la prima rimanda al libro II, titolo XIX *De probationibus*, capitolo XI, il cui *incipit* è costituito dalle parole «Quoniam contra»[59]; la seconda sempre al libro II, titolo XXVIII *De appellationibus, recusationibus, et relationibus*, capitolo XIX che si apre con le parole «Quum parati»[60].

---

[45] Il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, pubblicato nel 1298, è stato corredato quasi subito da un apparato di glosse da Giovanni Monaco (Le Moine, Lemoyne). Il suo apparato era pronto già nel 1301. Nello stesso anno, Giovanni d'Andrea compose il suo apparato, poi successivamente ampliato, che fu accettato come Glossa ordinaria al Liber Sextus. Esistono anche altri apparati di glosse: quello di Guido da Baysio redatto tra il 1306 e il 1313 e quello di Bernardo Raimondo composto tra il 1306 e il 1311. Erdö, *op. cit.*, p. 91–2.

[46] Gl. ad VI 2.4.2: «*In appellationis causa.*] In causa appellationis iurari debet de calumnia, & veritate dicenda hoc primo secundo dicit, quod procurator deputatus post iuramentum calumniae, iurabit de calumnia».

[47] Note n. 13, 14, 33, 34, 41, 50, 60, 65, 67, 85, 87, 114, 115, 125, 134, 140, 150, 156, 165, 166, 174, 198, 204, 207, 218, 240.

[48] Note n. 11, 25, 27, 160, 221, 228.

[49] Nota n. 186.

[50] Note n. 3, 4, 8, 32, 37, 62, 71, 93, 97, 117, 121, 126, 129, 132, 135, 138, 143, 159, 168, 199, 202, 211.

[51] Note n. 1, 10, 40, 51, 56, 98, 101, 102, 163, 181, 192, 194.

[52] Note n. 26, 155, 161, 162, 224.

[53] Note n. 130, 151, 157.

[54] Note n. 141 e 172.

[55] Nota n. 2.

[56] Nota n. 182.

[57] Nota n. 220.

[58] Lo sciolglimento della citazione ha richiesto ancora una volta l'ausilio della versione francese, più precisa rispetto a quella volgare, nella quale la nota corrispondente riporta l'inciso «cum parati» al posto di «cum pati» che poteva dar luogo ad errori: «Ut de proba. c. quoniam contra. et de appella. c. cum parati». Anche l'edizione latina del 1506 risulta precisa, anche se è invertito l'ordine delle due citazioni: «Ut in forma citationis continet: ut de ap. cum parati et de procur. quoniam contra». Più confuse risultano quelle riportate nel manoscritto di Assisi (*Ut in citacione continetur. ut de proba. c. q. i. de appel. c. cum p.ati*) e nell'edizione tedesca di Bamberga (*Ut de probatis. Quoniam contra de app. cum patus*).

[59] X 2.19.11: «*Iudex debet habere notarium vel duos viros idoneos, qui scribant acta iudicii; alias, si quid difficultatis emerserit, per superiorem punietur, nec creditur ei super processu, nisi in quantum per acta vel alias per legitima documenta constabit.* Idem in concilio generali. Quoniam contra falsam assertionem [...]».

[60] X 2.28.19: «*Appellatio frivola non excusat inferiorem, quo minus teneatur obedire superiori, et ut de contemptu puniatur, nisi innocentiam suam aliter purget. H. d. et est casus notabilis in eo, quod dicitur, istum esse puniendum.* Idem Zamorensi Episcopo. Quum parati essemus petitiones [...]».

Nel gruppo delle citazioni complesse normative romanistiche è possibile ascrivere solo 3 note che combinano più costituzioni del *Codex*[61], il *Codex* con l'*Authenticum*[62] e il *Codex* con il *Digesto*[63]. L'esiguo numero delle citazioni che uniscono riferimenti diversi di fonti romanistiche consente di verificare l'assoluta predominanza dell'elemento canonistico nell'opera del Palladino. Proprio per questo assume particolare rilievo esaminare quali siano i casi in cui le fonti canonistiche sono state messe da parte.

4. Terzo gruppo: citazioni normative complesse miste

A questo gruppo appartengono 44 note di cui soltanto 4 combinano insieme fonti dottrinarie canonistiche o civilistiche (la nota 119 è l'unica che richiama lo *Speculum Iudiciale* abbinato al *Liber Extra* e alle *Clementinae*) e fonti normative canonistiche (non si trova nell'edizione volgare della *Consolatio peccatorum* nessun abbianamento tra fonti dottrinarie e fonti normative romanistiche). Le altre 40 note combinano insieme fonti normative canonistiche e romanistiche. Nel complesso, ancora una volta, si evidenzia una forte presenza del *Liber Extra* che risulta frequentemente richiamato unitamente alla compilazione giustinianea, allo *Speculum Iudiciale* e alle glosse ad altre fonti canonistiche.

Le note che combinano insieme fonti dottrinarie (canonistiche o civilistiche) a fonti normative canonistiche risultano essere completamente differenti l'una dall'altra. Infatti, una richiama il *Liber Extra*, il *Decretum* e la glossa al *Liber Sextus*[64]; una lo *Speculum Iudiciale*, il *Liber Extra* e le *Clementinae*[65]; una le *Clementinae* e la *glossa alle Clementina*[66]; una il *Liber Extra* e la Novella di Giovanni d'Andrea al *Liber Sextus*[67].

Tra le 40 note che richiamano insieme fonti normative canonistiche e romanistiche 9 rimandano a passi del *Liber Extra* e del *Digesto* di Giustiniano[68]; 7 al *Liber Extra* e al *Codex*[69]; 5 al *Digesto*, al *Liber Extra* e *Decretum* di Graziano[70]; 4 al *Decretum* e al *Digesto*[71]; 3 al *Liber Sextus* e al *Digesto*[72]; 2 al *Decretum* e al *Codex*[73]; 2 al *Codex, Decretum, Liber Extra* e *Clementinae*[74]; 2 al

[61] Nota n. 147.
[62] Nota n. 84.
[63] Nota n. 109.
[64] Nota n. 24.
[65] Nota n. 119.
[66] Nota n. 183.
[67] Nota n. 191c.
[68] Note n. 20, 39, 42, 46, 54, 55, 74, 217 e 233.
[69] Note n. 28, 68, 78, 88, 120, 170 e 200.
[70] Note n. 22, 23, 90, 205 e 239.
[71] Note n. 29, 31, 153 e 184.
[72] Note n. 53, 112 e 213.
[73] Note n. 70 e 108.
[74] Note n. 137 e 216.

Codex, *Liber Sextus* e *Liber Extra*[75]; 2 al *Decretum*, *Codex* e *Liber Extra*[76]; 1 al *Digesto*, *Decretum* e *Liber Sextus*[77]; 2 al *Liber Extra* e *Authenticum*[78]; 1 alle *Istituziones* di Giustiniano, *Liber Extra*, *Clementinae e Digesto*[79]. La ricorrenza maggiore continua ad essere rappresentata dal *Liber Extra* che unisce a se fonti romanistiche diverse. Infatti, basti esaminare la nota n. 20 (*Come si nota nel cap. de iudiciis. Intelleximus. Et nel digesto. si quis casu. lege Servus*) – inserita nel capitolo XI «Oppositioni fatte per Moise procuratore di Giesù contra Belial procuratore dell'inferno, et altri» – che, sulla specifica eccezione sollevata da Mosè sull'incapacità di stare in giudizio per gli scomunicati, richiama in via principale una decretale del *Liber Extra* e in aggiunta un frammento del *Digesto*. In particolare la prima parte della nota (*Come si nota nel cap. de iudiciis. Intelleximus*) individua chiaramente il *Liber Extra* (in mancanza di un diverso riferimento ad altre fonti), libro II, titolo I *De iudiciis*, capitolo VII (la cui rubrica attiene esattamente la questione trattata nel testo volgare: «Excommunicatus in iudicio, nisi tanquam reus, stare non potest. Idem Paduano Episcopo») il cui *incipit* è costituito dal verbo «Intelleximus»[80]. La seconda parte della nota (*Et nel digesto. si quis casu. lege Servus*) rimanda invece al *Digesto*, titolo «Si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperabit», frammento D.2.11.9. che si apre con le parole: «Si servus»[81].

Bibliografia

Andreae, Joannes, Novella in Sextum, Graz 1963;

Ascheri, Mario, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna, Bologna 1995

Cappelletti, Mauro, Processo e ideologie, Bologna 1969

Cardelle de Hartmann, Carmen, Die «Processus Satanae» und die Tradition der Satansprozesse, in: Mittellateinisches Jahrbuch 39 (2004) S. 417–430

Colli, Vincenzo, *L'apografo dello "Speculum iudiciale" di Guillame Durand,* in: Ius commune, XXIII (1996)

Corpus Iuris Canonici, editio Lipsiensis secunda, post Aemili Ludovici Richteri, curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica, instruxit Aemilius Friedberg, Voll. I e II. Graz, Akademische Druk U. Verlagsanstalt 1959

Corpus Iuris Civilis, IV, Codex Iustinianus cum commentariis Accursii, scholis Contii et Gothofredi Lucubrationibus ad Accursium, studio & opera Joannis Fehi Lyon 1627

[75] Note n. 145 e 203.
[76] Note n. 195 e 196.
[77] Nota n. 247.
[78] Nota n. 136 e 164.
[79] Nota n. 15.
[80] X 2.1.7: «Excommunicatus in iudicio, nisi tanquam reus, stare non potest. Idem Paduano Episcopo. Intelleximus […]».
[81] D. 2.11.9: «*Ulpianus libro septuagensimo septimo ad edictum.* Si servus iudicio se sisti promittat, non committitur stipulatio neque in eum neque in fideiussores eius».

Crugnola, Gaetano, Belial o Consolatio Peccatorum di Giacomo Paladini, in: La Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti di Teramo, XI (1897), 499 – 501

Decretales Gregorii Papae IX. Suae integritati, una cum glossis, restitutae; Ad exemplar Romanum diligenter recognitae; Una cum ind. locupl. materiarum, quae in Decretalibus huius libri continentur, Margarita Decretalium nuncupato [Is fuit Raymundus de Pennaforte. Bernardus de Botone Parmensis glossas ed.] Venetiis apud Iuntas, 1605

de Theramo, Jacobus, Beliale volgare intitolato Consolatione de peccatori, quale narra la quistione in forma di lite mossa al nostro signor messer Giesu Christo dal Dimonio infernale, Venezia 1544

de Theramo, Jacobus, Cy commence le Procès de Belial à l'encontre de Jhésus [compilé par Jaques de Ancharano et translaté de latin en françoys par Pierre Ferget], Lyon 1482

de Theramo, Jacobus, Von der zeit der gedonten urteil, Bamberg 1464

Durantis, Wilhelm, Speculum Iudiciale, illustratum et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo degli Ubaldi, Basel 1574

Erdö, Peter, *Storia della scienza del diritto canonico*, Roma 1999

Hagemann, Hans-Rudolf, Der Processus Belial, in: Basler Studien zur Rechtswissenschaft, heft 55, Basel 1960, 55–83

Heimbach, Gustavus Hernestus, Authenticum. Novellarum constitutionum Iustiniani. Versio vulgata, voll. II, Lipsiae 1846

Heubach, Dittmar, Der Belial: kolorierte Federzeichnungen aus einer Handschrift des XV. Jahrhunderts, in Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Strassburg 1925

Kuttner, Stephan, Notes on the Glossa ordinaria of Bernard of Parma, BMCL, 11 (1981), 86–93

Kuttner, Stephan – Smalley, Beryl, The Glossa Ordinaria to the Gregorian decretals, EHR 60 (1945), 97–105

Les novelles de l'empereur Justinien, traduites en français par M. Berenger fils, de Valence, Metz, Lamort 1810

Maffei, Elena, Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale, Roma 2005

Mastroberti, Francesco, Il Liber Belial: un'opera europea tra diritto e teologia. Prime note su una ricerca in corso, in: Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, a. IV (2011), 323–329

Mastroberti, Francesco, The Liber Belial: A European work between law and theology. Introductory notes for an ongoing research project, in «Historia et ius», 1 (2012)

Müller, Jörg, Belial, in: HRG, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 519–520

Müller-Lobeda, Hans, Jakob Ayrer der Jüngere, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, Bd. 45, Nürnberg 1954

Neue Deutsche Biographie, Bd. I, Berlin 1952–3

Neugass, Fritz, Studien zur Deutchen Kunstgeschichte. Mittelalterliches Chorgesthühl in Deutschland, Strassburg 1927

Ourliac, Paul, Bernard de Parme ou de Botone, DDC 2 (1937), 781–2

Ott, Norbert H., Rechtspraxis und Heilsgeschichte: zu Überlieferung, Ikonographie und Gebrauchssituation des deutschen «Belial», München 1983

Palma, Niccola, Storia della città e diocesi di Teramo, Teramo 1981

Pepe, Michele, Il Belial volgare di Jacopo da Teramo: tra dramma giuridico e manuale di procedura, Tesi di Laurea in Diritto Comune – A.A. 2008/2009 – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Ruh, Kurt, Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon, Berlin (oben n. 2), Bd. I, 1933

Salvioli, Giuseppe, Storia della procedura civile e criminale, in Del Giudice, Pasquale, Storia diritto italiano, III, Frankfurt–Firenze 1969

Shoemaker, Karl, The Devil at Law in the Middle Ages in: Revue de l'histoire des religions, Tome 228 (2011/4), 567–586

Sextus Decretalium liber [Aegidii Perrini opera suae genuinae integritati restitutus, Jacobi Fontani et Joannis Andreae, Archidiaconi, Ancharani, Philippi Franci, Dini aliorumque non obscuri nominis virorum commentariis explicatior redditus], Lugduni ad Salamandrae, apud Sennetonios fratres, 1554

Stintzing, Johann Roderich von, Geschichte der populären Literatur des römischkanonischen Rechts in Deutshland, Leipzig 1867